

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1415 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2021****che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di obblighi di cooperazione, scambio di informazioni e notifica tra le autorità competenti e l'ESMA, l'ABE e l'EIOPA****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 prevede che le autorità competenti di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2017/2402 (le autorità competenti) e le tre autorità europee di vigilanza (AEV), vale a dire l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), procedano in stretta cooperazione e si scambino informazioni ai fini dell'assolvimento dei loro compiti a norma degli articoli da 30 a 34 di tale regolamento. Impone inoltre alle autorità competenti che rilevano che un soggetto ha violato o potrebbe aver violato determinati obblighi di tale regolamento di notificare le proprie constatazioni all'autorità competente del soggetto e, qualora la violazione riguardi una notifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, inesatta o fuorviante, di informare l'autorità competente del soggetto designata quale prima referente che, a sua volta, informa le autorità europee di vigilanza.
- (2) La portata e la natura della cooperazione, dello scambio di informazioni e delle notifiche a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere sufficientemente ampie per consentire alle autorità competenti e alle AEV di assolvere efficacemente i loro compiti di vigilanza, indagine e sanzione. A tal fine il presente regolamento stabilisce le informazioni minime che le autorità competenti e le AEV dovrebbero scambiarsi, comprese, se del caso, le relazioni sulle loro attività di vigilanza e applicazione delle norme.
- (3) È essenziale che, nel rispetto del diritto nazionale e dell'Unione che disciplina la protezione della riservatezza delle informazioni e il trattamento dei dati personali, le autorità competenti e le AEV siano in grado di cooperare e di scambiarsi informazioni durante tutto il corso delle loro attività.
- (4) Al fine di garantire che la cooperazione e lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 avvengano in modo efficiente e tempestivo, è opportuno stabilire procedure e moduli comuni da utilizzare per richiedere cooperazione o informazioni e rispondere a tali richieste.
- (5) Le autorità competenti e le AEV dovrebbero inoltre utilizzare una procedura e un modulo comuni per trasmettere informazioni spontaneamente, qualora ritengano che le informazioni in loro possesso possano essere utili a un'altra autorità competente o a una AEV. Tra esse potrebbero figurare, ad esempio, informazioni detenute dall'autorità competente di un investitore istituzionale o di un terzo autorizzato a valutare se una cartolarizzazione è conforme ai requisiti di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS), se tali informazioni possono essere utili all'autorità competente del cedente, del promotore, della società veicolo per la cartolarizzazione o del prestatore originario.

⁽¹⁾ GUL 347 del 28.12.2017, pag. 35.

